

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 207}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FOSCHI, ABBATE, ALOISE, ALTERIO, ARMELLIN, BIAFORA, BIASCI, BORRA, BORRI, CACCIA, CAROLI, CARLO CASINI, CILIBERTI, CIMMINO, DAL CASTELLO, DEGENNARO, DELFINO, FARAGUTI, FORMIGONI, GELPI, IODICE, ANGELO LA RUSSA, LEC-CISI, LIA, MELELEO, MENSORIO, NAPOLI, PIREDDA, RANDAZZO, LUIGI RINALDI, ROJCH, SANESE, SAPIENZA, SARETTA, SAVIO, SILVESTRI, TASSONE, TEALDI, TISCAR, TORCHIO, TUFFI, URSO, VAIRO, ZAMPIERI, ZOPPI

Norme per la tutela dei lavoratori licenziati
o dipendenti da imprese fallite

Presentata il 23 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ai lavoratori licenziati da imprese commerciali o da studi professionali, tecnici e commerciali spetta attualmente, in base alle vigenti disposizioni in materia, esclusivamente la concessione del trattamento ordinario di disoccupazione.

Sembra quindi opportuno che anche ad essi venga garantita una maggiore tutela, allorché il licenziamento sia determinato dalla cessazione totale o parziale dell'attività o da riduzione di personale.

Si prevede in tali ipotesi la concessione di un trattamento speciale, in analogia a quanto già disposto dalla legislazione vi-

gente per i lavoratori dell'industria, dell'edilizia e dell'agricoltura.

Il provvedimento, pertanto, costituisce un primo e concreto passo verso l'obiettivo di una sostanziale equiparazione di tutti i lavoratori dipendenti sotto il profilo della tutela previdenziale.

Il diritto al trattamento speciale viene subordinato alla esistenza di due requisiti: uno contributivo e l'altro lavorativo.

Al requisito contributivo previsto per il diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione viene aggiunto un periodo minimo lavorativo non inferiore a dieci mesi presso l'impresa che procede al licenzia-

mento: ciò al fine di evitare l'instaurarsi di rapporti di lavoro fittizi.

La misura del trattamento speciale è fissata nell'ottanta per cento della retribuzione percepita nell'ultimo mese di lavoro.

La copertura finanziaria dei relativi oneri è assicurata attraverso un contributo a carico dei datori di lavoro, fissato in misura percentuale sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti, nonché la partecipazione alla spesa per l'erogazione del trattamento da parte dei datori di lavoro che procedono ai licenziamenti.

Le necessità finanziarie della gestione sono state valutate per il primo anno in circa 66 miliardi di lire, ipotizzando un numero di beneficiari pari a 30.000 unità (lire 24.500 importo gionaliero medio del trattamento per 90 giornate per 30.000 unità).

Tenuto presente che il monte retributivo da assoggettare a contribuzione può

essere valutato in circa 20.000 miliardi, ne consegue che un contributo dello 0,30 per cento è da ritenersi sufficiente ad assicurare l'equilibrio finanziario.

L'articolo 1 individua i lavoratori beneficiari del trattamento, ne fissa l'importo ed il periodo massimo di godimento.

L'articolo 2 istituisce una separata contabilità nell'ambito della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria; stabilisce l'importo dei contributi da versare, nonché le procedure per la modifica del contributo a carico dei datori di lavoro al fine di assicurare l'equilibrio finanziario.

L'articolo 3 fissa i termini di prescrizione del trattamento ed assicura per il periodo di corresponsione del trattamento stesso la copertura assicurativa ai fini del conseguimento del diritto alla pensione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Ai lavoratori, impiegati e operai licenziati, dopo la data di entrata in vigore della presente legge, da imprese commerciali considerate tali ai fini dell'inquadramento previdenziale ed assistenziale, nonché da studi professionali, tecnici e commerciali, per cessazione parziale o totale dell'attività, per qualsiasi causa intervenuta, compresa la dichiarazione di fallimento, o per riduzione di personale, è corrisposto il trattamento speciale di cui alla presente legge.

2. Hanno diritto al trattamento speciale i lavoratori di cui al comma 1 per i quali, nel biennio antecedente l'inizio del periodo di disoccupazione, sono stati versati o sono dovuti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria almeno dodici contributi mensili o cinquantadue settimanali per lavoro prestato in settori di attività non agricola, e che abbiano diritto all'indennità giornaliera di disoccupazione secondo le norme di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, qualora possano far valere almeno dieci mesi di lavoro retribuito, prestato fino alla data del licenziamento con rapporto a carattere continuativo, alle dipendenze della stessa impresa o studio.

3. L'importo giornaliero del trattamento speciale di cui al comma 2 è determinato dividendo per trenta l'ottanta per cento della retribuzione corrispondente all'orario contrattuale ordinario, percepita nell'ultimo mese di lavoro, al netto di compensi, comunque denominati, che non abbiano carattere continuativo o siano collegati a rischi o prestazioni particolari e al netto, altresì delle trattenute stabilite dalla legge per contribuzioni ed oneri sociali e fiscali. Trovano applicazione i li-

miti dell'importo del trattamento previsti dall'articolo 3, commi secondo e terzo, della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

4. L'importo del trattamento speciale, in caso di godimento dell'indennità di disoccupazione, è diminuito dell'ammontare della medesima al netto degli assegni per il nucleo familiare eventualmente spettanti al lavoratore.

5. Il trattamento speciale di cui al presente articolo è corrisposto per un periodo massimo di novanta giorni, comprese le domeniche e gli altri giorni festivi, osservando, in quanto compatibili, le norme vigenti per il trattamento ordinario di disoccupazione.

ART. 2.

1. Il trattamento di cui all'articolo 1 è erogato dalla gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria amministrata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, in seno al quale è istituita una separata contabilità.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla gestione si provvede:

a) mediante versamento da parte delle imprese e degli studi professionali indicati nel comma 1 dell'articolo 1 di un contributo nella misura dell'uno per cento delle retribuzioni degli impiegati ed operai assoggettate al contributo integrativo per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, a decorrere dal primo periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. La misura del contributo può essere variata in relazione alle risultanze contabili annue della gestione, al fine di mantenere l'equilibrio finanziario, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Tale modifica è obbligatoria quando la differenza tra le entrate e le uscite risulti superiore al dieci per cento;

b) mediante versamento, da parte delle imprese e studi professionali, indicati nella lettera a), che effettuano licen-

ziamenti nelle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 di una somma corrispondente a quindici giorni del trattamento speciale di cui al comma 3 dello stesso articolo 1, al lordo della riduzione prevista per il caso di godimento dell'indennità di disoccupazione, da effettuarsi all'atto del licenziamento, salvo successivo conguaglio, su domanda dell'impresa o dello studio, in caso di anticipata cessazione del trattamento medesimo.

3. Ai contributi, versamenti e conguagli previsti dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le norme vigenti per i contributi dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria e, ove occorra, quelle relative alla gestione degli assegni per il nucleo familiare.

ART. 3.

1. Il trattamento speciale è corrisposto dal giorno dell'iscrizione del lavoratore nelle liste di collocamento; nel caso in cui l'iscrizione avvenga entro i sette giorni successivi a quello del licenziamento, il trattamento speciale è corrisposto dal primo giorno di disoccupazione.

2. Il diritto al trattamento speciale si prescrive nel termine di due anni dalla data del licenziamento. Nel caso in cui il lavoratore abbia diritto al trattamento speciale anche l'eventuale diritto all'indennità ordinaria si prescrive nel predetto termine di due anni.

3. I periodi di disoccupazione per i quali è corrisposto il trattamento speciale sono utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e alla determinazione della misura di questa.

4. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa sono versate, a carico della contabilità separata di cui all'articolo, 2 comma 1, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.